



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

Direzione Roma Capitale

## PATTO DI INTEGRITA'

**OGGETTO: Appalto Specifico SDAPA indetto da Agenzia del Demanio, Direzione Roma Capitale, Via Piacenza, 3 – 00184 Roma (di seguito anche "Agenzia" o "Amministrazione" o "Stazione appaltante" o "Contraente") per l'affidamento del "Servizio di vigilanza armata dell'immobile di proprietà dello Stato, in gestione all'Agenzia del Demanio, denominato Città dello Sport sito in Tor Vergata – Roma"**

TRA

l'Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale

e

Il/La sottoscritto/a                      nato/a a                      il                      (C.F.                      ) residente a                      (                      ),  
via                      n.                      in qualità di:

- (se del caso) legale rappresentante  
 (se del caso) procuratore generale/speciale, giusta procura allegata

dell'operatore economico                      (*indicare la denominazione sociale*)                      (*indicare la  
forma giuridica*)                      (*indicare la sede legale*)                      (*indicare CF e PI*)                      ;

## VISTO

- l'art. 1 co. 17 della L. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" il quale dispone che "*le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*";

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Agenzia del Demanio;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Finalità

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Agenzia del Demanio e l'Operatore economico di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

## **Art. 2 - Durata**

Il presente Patto e le relative sanzioni, di seguito indicate all'art. 5, sono applicabili fino alla completa esecuzione del contratto, al quale verrà formalmente allegato il presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale.

## **Art. 3 - Obblighi a carico dell'operatore economico**

Ai fini della formalizzazione dell'affidamento, l'Operatore economico:

- dichiara di non essere intervenuto nel procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto delle prestazioni contrattuali al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Agenzia;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare l'affidamento e/o gestione del contratto e si impegna altresì a non corrispondere né promettere di corrispondere altra ricompensa, vantaggio o beneficio per le sudette finalità;
- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento e/o gestione del contratto;
- si impegna a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative al presente affidamento;
- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53 co. 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la situazione di cui al punto precedente, essa determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo;
- dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 co. 9 lett. e) L. 190/2012, per sé e per i soci facenti parte della compagine sociale che:

**non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio;**

ovvero

**sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia del Demanio, che, tuttavia, non hanno determinato alcun vantaggio per facilitare l'affidamento del servizio e si impegna, altresì, ad evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase di esecutiva del contratto;**

- assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

- si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- si impegna ad osservare il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Agenzia ex D. Lgs. 231/2001, reperibile sul sito istituzionale, ed a tenere un comportamento in linea con il relativo Impegno Etico e, comunque, tale da non esporre l'Agenzia al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto decreto;
- si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità ed anticorruzione negli eventuali contratti di subappalto;
- si impegna a denunciare alle Autorità competenti ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto.

#### **Art. 4 - Obblighi a carico dell'Agenzia**

L'Agenzia del Demanio si impegna ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale coinvolto, a vario titolo, nel procedimento di scelta del contraente e nella fase esecutiva del contratto, in caso di accertata violazione dei principi di lealtà e correttezza dell'agire assunti con il presente Patto.

L'Agenzia assume l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, per facilitare, sia direttamente che indirettamente, l'affidamento e/o gestione del contratto.

L'Agenzia si obbliga a garantire adeguata pubblicità degli atti inerenti al presente affidamento secondo le modalità previste dalla legge.

#### **Art. 5 - Violazione del Patto di Integrità**

La violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente Patto di integrità da parte dell'operatore economico potrà comportare, in ragione della fase in cui è accertato l'inadempimento:

- l'esclusione dalla procedura di gara, con conseguente escussione della garanzia fideiussoria prestata ai fini della partecipazione e contestuale segnalazione del fatto all'Anac;
- la risoluzione del contratto, con conseguente escussione della cauzione definitiva prestata ai fini della relativa sottoscrizione e contestuale segnalazione del fatto all'Anac.

La violazione delle obbligazioni assunte viene dichiarata dall'Agenzia del Demanio a conclusione di un apposito procedimento di verifica, con le garanzie del contraddittorio per l'operatore economico interessato. Essa comunica l'avvio del procedimento d'ufficio all'operatore economico tramite comunicazione, a mezzo PEC, contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. L'Agenzia, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla violazione.

#### **Art. 6 - Controversie**

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Patto di Integrità tra l'Agenzia ed i concorrenti ovvero tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente in relazione al tipo di violazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da: